



Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Energia, Aria e Rumore
Ufficio Impianti Termici

Prot. n.

78999

Spett.le Ditta Manutenzione
(elenco mailing list)

Allegati

13 AGO. 2014

Genova,

Oggetto:

Informativa n. 7-2014 - impianti termici civili

Scarichi a parete - Modifica dell'art. 5 comma 9 del DPR n. 412/93 a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 14 comma 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE."

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 ha introdotto all'art. 14 comma 8 e 9 alcune modifiche al comma 9 dell'art. 5 del DPR n. 412/93 ; pertanto, considerate anche le precedenti modifiche apportate, il testo attualmente in vigore dell'art. 5 comma 9 del DPR 412/93 è attualmente quello qui di seguito riportato.

DPR 412 /93
Art. 5

... omissis....

"9. *Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.*

9-bis. *E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:*

- a) *si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;*
- b) *l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;*
- c) *il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.*
- d) *si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;*
- e) *vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.*

9-ter. *Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e' obbligatorio:*

Largo Cattanei, 3 - 16147 Genova

Tel. 0039.0105499 / 727-752 -757 - Fax 0039.0105499887 – e-mail: impianti.termici@provincia.genova.it

www.provincia.genova.it

e-mail pec: protocollo@cert.provincia.genova.it

CF 80007350103 – P.IVA 00949170104

- I) nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- II) nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- III) nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- IV) in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni."

In buona sostanza le nuove disposizione permettono di scaricare in parete nei seguenti casi e a determinate condizioni:

- 1) Nel caso si proceda alla semplice sostituzione di una caldaia individuale che abbia già lo scarico in parete o scarichi in canna fumaria ramificata; in questo caso è necessario installare un generatore di calore che sia di tipo stagno ed abbia un rendimento utile (dichiarato dalla casa) maggiore o uguale a $90 + 2 \cdot \log P_n$ dove P_n è la potenza utile nominale; i valori di rendimento e di Potenza nominale utile sono quelli dichiarati dal costruttore.
- 2) Nel caso di impianti ubicati in edifici per i quali esistano norme di tutela adottate a livello nazionale, regionale o comunale ovvero nel caso di un impianto in cui il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica di portare lo sbocco dei prodotti della combustione sopra il colmo del tetto; in questi casi è necessario installare una caldaia a condensazione che appartenga alla classe 5 come emissione di NOx (la classe 5 si riferisce ad apparecchi che hanno emissione di NOx non superiore a 70 mg/kWh valore che corrisponde a 40 ppm); la classe di emissione di NOx deve essere dichiarata dal costruttore.
- 3) Nel caso di ristrutturazione di impianti individuali posti in edifici plurifamiliari dove non esistano già condotti fumari (fino al colmo del tetto) adatti o adattabili allo scarico di una caldaia a condensazione; è questo il caso di chi, abitando in un condominio e volendo ristrutturare il proprio impianto con l'installazione di una caldaia a condensazione, si trovi ad avere un condotto fumario che scarica al di sopra del tetto ma non è adatto né adattabile ad ospitare lo scarico di questo tipo di caldaia ; in questo caso è possibile installare la caldaia a condensazione con scarico a parete a patto che la stessa rispetti i valori di emissione di NOx di cui al punto precedente.
- 4) Nel caso si installino generatori di tipo ibrido compatto (che racchiudono cioè in un unico involucro un generatore di calore a combustione ed un sistema di condizionamento estate/inverno funzionante a pompa di calore); in questo caso il generatore di calore dovrà essere a condensazione ed avere valori di emissione di NOx come ai punti precedenti; il "rendimento" della pompa di calore dovrà superare il valore indicato all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 che si riporta integralmente qui di seguito, tale valore deve comunque essere certificato dal costruttore dell'apparecchio :

Rif. - art. 4, comma 6, lettera b), D.P.R. n. 59/2009: "le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, η_u , riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula $90 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10



della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti"

In tutti i casi al di fuori dei precedenti lo scarico dei prodotti della combustione deve essere portato oltre il colmo del tetto; resta inoltre l'obbligo, in tutti i casi, di rispettare le distanze date dalla norma UNI 7129 per il posizionamento dei terminali di scarico.

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165 e pertanto le nuove disposizioni sono attualmente in vigore dal 19/07/2014.

Questa Amm.ne Prov.le ha predisposto questa informativa rivolta agli operatori interessati, per favorirne l'allineamento con le disposizioni di legge, in considerazione della attività di controllo degli impianti termici svolta dalla stessa Amm.ne in veste di autorità competente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(per ind. Lorenzo BARABINO)